

liquidazione della quota con la restituzione delle anticipazioni eseguite in conto assegnazione degli alloggi, una volta escluse dalla società, compensando le spese.

Con atto di citazione notificato il 17.4.2021, alla società cooperativa edilizia Alba a r.l., Raia Dariana, Raia Giovanna e Raia Maria proponevano impugnazione del suddetto lodo arbitrale ai sensi dell'art.828 c.p.c. censurandolo di nullità con 2 distinti motivi, chiedendo nel merito accogliersi le domande di condanna su cui gli arbitri non si erano pronunciati, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la società cooperativa edilizia a r.l. Alba sostenendo che trattandosi di arbitrato irrituale, sia nella prospettazione delle parti che del collegio arbitrale, non poteva proporsi impugnazione alla Corte ma semmai innanzi al Giudice di primo grado, mentre nel merito ne deduceva l'infondatezza chiedendone il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio.

1) Va premesso che all'impugnazione del lodo per cui è causa non va applicata la nuova disciplina introdotta con il D. Lgs. 2.2.2006 n.40.

Infatti il giudizio arbitrale è stato azionato in forza di convenzione di arbitrato prevista dall'art.43 dello statuto della cooperativa aggiornato con atto notarile del 1.12.2004 e dunque prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore delle suddette modifiche normative.

2) Venendo all'esame della clausola arbitrale essa prevede un arbitrato irrituale come è pacifico fra le parti, non essendo fondato il motivo di impugnazione secondo il quale i nominati arbitri avrebbero ritenuto che si verteva in tema di arbitrato rituale.

2.1) La Suprema Corte con statuizioni conformi ha affermato che "al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto la natura irrituale del lodo dal tenore di parte della clausola arbitrale, a mente della quale la decisione del collegio arbitrale sarebbe stata "inappellabile e vincolante per la parti", senza valutare altre espressioni - quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" – coerenti con



una qualificazione del lodo come arbitrato rituale, né la circostanza che, nel corso del procedimento, il collegio arbitrale aveva precisato trattarsi di arbitrato rituale e le parti avevano aderito a tale determinazione” Cassazione civile sez. II, 10/05/2018, n.11313)

Nella specie la clausola arbitrale testualmente recita: "Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società e i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competente autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.”

Ora, non solo letteralmente la clausola definisce l'arbitrato previsto in statuto come irrituale, ma inoltre prevede che la decisione sia riconosciuta dalle parti “quale manifestazione della loro volontà contrattuale” ovvero le parti sociali hanno inteso affidare agli arbitri il compito di risolvere le insorte controversie attraverso lo strumento negoziale riconducibile alla volontà delle parti stesse, posto che la decisione degli arbitri costituirà manifestazione della volontà delle parti assumendo il carattere vincolante di un negozio giuridico concluso dalle parti medesime.

Inoltre anche i soggetti in lite hanno inteso l'arbitrato come irrituale come si evince anche dallo stesso motivo di impugnazione lamentando gli impugnanti che la decisione sarebbe avvenuta da parte degli arbitri con arbitrato rituale in violazione della clausola compromissoria.

Ma anche gli arbitri che hanno emesso il lodo in questione non hanno inteso discostarsi dalla clausola avendo consapevolmente ritenuto di trovarsi innanzi ad un arbitrato irrituale evincendosi da più parti del lodo il riferimento all'arbitrato irrituale e nessuno a quello rituale e peraltro in conformità a come era stato inteso esplicitamente dalle parti.

2.2) Né assume rilievo decisivo che a conclusione del lodo gli arbitri abbiano testualmente affermato: “Da ultimo si specifica che trattandosi di arbitrato societario trova applicazione il dettato



di cui all'art. 36 del d.lgs. 5/03 con la conseguenza che il Collegio decide secondo diritto e non secondo equità come previsto dalla clausola compromissoria”.

Invero “nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo” (Cassazione civile sez. I, 02/12/2015, n.24558)

3) Ne consegue che trattandosi di arbitrato irrituale l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello è inammissibile.

“Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione” (Cassazione civile sez. I, 31/10/2013, n.24552).

Da quanto esposto consegue l'inammissibilità dell'impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando le tabelle vigenti tenuto conto del valore della controversia, applicando i minimi stante la decisione in rito ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né



le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022 da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'impugnazione, posteriore al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 quater del dpr. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, in caso di rigetto integrale o definizione in rito dell'impugnazione, per dichiarare che l'impugnante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 675/2021 R.G., dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo sottoscritto in data 15.3.2021, proposta da Raia Dorian, Raia Giovanna e Raia Maria con atto di citazione notificato il 17.4.2021 alla società cooperativa edilizia Alba a r.l.;

condanna Raia Dorian, Giovanna e Maria al pagamento in favore della società Alba a r.l. delle spese del giudizio che liquida in €.7.120,00 quali compensi oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori;

dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/06/2023.

Il Presidente estensore

dott. Antonella Vittoria Balsamo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

